



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Procedura operativa

per l'esecuzione dei controlli ufficiali nelle macellazioni d'urgenza al di fuori del macello



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1. Premessa

Per macellazione d'urgenza al di fuori del macello, ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI, si intende la macellazione di un ungulato domestico, per il resto sano, che abbia subito un incidente (evento traumatico), tale da renderlo non idoneo al trasporto ad uno stabilimento di macellazione per ragioni di benessere animale; in questi casi il trasporto sarebbe causa illecita di ulteriori e inutili sofferenze.

Nella definizione di evento traumatico (*"accident"*) secondo il Reg. (CE) 853/04 rientrano, ad esempio, le fratture, le ferite, i traumi e le lesioni acute a seguito di caduta/scivolamento e i traumi da parto in assenza di altra sintomatologia sistemica. Lo stato sanitario dell'animale non deve indicare sintomatologia riferibile a malattie infettive/metaboliche/neurologiche.

Sono quindi esclusi dalla macellazione d'urgenza gli animali non trasportabili per cause diverse da quelle riportate.

A tal proposito si richiama quanto prescritto in materia di idoneità al trasporto degli animali nell'Allegato I, Capo I del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Nell'ambito del vigente quadro normativo in materia di controlli ufficiali, l'articolo 18, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) 2017/625, stabilisce che la Commissione adotta atti delegati che definiscano criteri e condizioni per determinare, in deroga al paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo del regolamento, quando l'ispezione *ante mortem* possa essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza.

L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dispone che *"In deroga all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza soltanto per gli ungulati domestici e fatta salva la conformità alle prescrizioni in materia di macellazione d'urgenza di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del regolamento (CE) n. 853/2004"*. Per gli animali idonei alla macellazione è rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato IV, capitolo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2235/2020 della Commissione. Il certificato sanitario accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni sono registrate nel certificato sanitario.

Quindi, richiamata la definizione di "veterinario ufficiale" di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/625 e tenuto conto delle norme sopra citate, oltre che dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute (nota DGISAN prot. n. 4577 del 11/02/2020) per quanto in argomento, sono i veterinari dipendenti in forza presso i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL ad effettuare le ispezioni *ante mortem* degli animali destinati alla macellazione speciale d'urgenza.

Pertanto, ove ricorrano gli estremi per una macellazione di urgenza, l'intervento per l'ispezione *ante mortem* in allevamento sarà richiesto dal proprietario o detentore dell'animale alla ASL territorialmente competente. Lo stesso dovrà inoltre contattare sia il responsabile di uno stabilimento di macellazione disponibile a ricevere il corpo dell'animale e sia una persona/trasportatore in possesso del certificato di idoneità previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 per effettuare la macellazione dell'animale.

Il veterinario ufficiale che effettua l'ispezione *ante mortem* di un animale da sottoporre a macellazione d'urgenza al di fuori del macello, deve essere adeguatamente competente e formato, tra l'altro, in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento e sugli aspetti relativi alla corretta gestione del farmaco veterinario. Data la multidisciplinarietà della procedura proposta, non si ritiene di dover individuare a priori con il presente atto l'Area Funzionale del Servizio Veterinario a cui assegnare la competenza per l'esecuzione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

dell'ispezione *ante mortem*, lasciando alle ASL la facoltà di individuare la soluzione più appropriata per assicurare che detta ispezione sia svolta da personale adeguatamente formato.

Si ritiene opportuno che le ASL definiscano una procedura operativa che recepisca e contestualizzi gli indirizzi contenuti nel presente documento. A corredo di tale procedura, per garantire la realizzazione di idonee condizioni di macellazione e trasporto, è opportuno che i Servizi Veterinari tengano a disposizione degli allevatori gli elenchi delle persone in possesso del certificato di idoneità per effettuare dette macellazioni e dei soggetti che possano effettuare il trasporto delle carcasse agli stabilimenti di macellazione.

2. Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione e s.m.i., del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione e s.m.i., del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione.

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i., del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Regolamento Delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.

Regolamento Delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE.

Legge 20 Luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Decisione 2009/719/CE della Commissione e s.m.i., del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE.

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e s.m.i., recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151, recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Decreto Legislativo 1 ottobre 2012, n. 186, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.

Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Nota del Ministero della Salute, prot. 25822 del 24 giugno 2014, che fornisce indicazioni in materia di macellazione d'urgenza a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 218/2014.

Nota del Ministero della Salute, prot. 15111 del 18 luglio 2014, con la quale è stato trasmesso il documento linee guida relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Nota del Ministero della Salute, prot. 68665 del 10 dicembre 2019, recante disposizioni in materia di ispezioni *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza.

Nota del Ministero della Salute, prot. 4577 del 11 febbraio 2020, recante disposizioni in materia di ispezioni *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza (chiarimenti nota 68665/2019).

Nota del Ministero della Salute, prot. 1632 del 20 gennaio 2022, recante indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Nota del Ministero della Salute, prot. 13895 del 05 aprile 2022, recante indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Determinazione del Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 176 del 3 marzo 2021, recante l'adozione di procedure operative per l'esecuzione dei controlli ufficiali nelle macellazioni d'urgenza al di fuori del macello.

3. Scopo del documento e campo di applicazione

Il presente documento è finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio regionale per gestire la macellazione d'urgenza al di fuori del macello degli ungulati domestici, tenuto conto delle norme vigenti in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere animale.

4. Ruoli e responsabilità

I Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL assicurano l'applicazione degli indirizzi operativi contenuti nel presente documento per effettuare i controlli ufficiali nelle diverse fasi nelle quali si articola la macellazione d'urgenza al di fuori del macello (dall'ispezione *ante mortem* in allevamento ai controlli al macello). A tal fine i Servizi Veterinari adottano una procedura operativa che recepisca e contestualizzi a livello locale gli indirizzi contenuti nel presente documento.

In particolare, nelle diverse ASL deve essere individuata con apposito atto l'Area Funzionale del Servizio Veterinario a cui assegnare la competenza sull'esecuzione delle ispezioni *ante mortem*, assicurando la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

disponibilità di personale adeguatamente formato e competente. I controlli ufficiali presso gli stabilimenti di macellazione sono sempre di competenza dei Servizi di igiene degli alimenti di origine animale.

Qualora più unità operative siano coinvolte nell'applicazione della procedura, devono essere assicurati coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le diverse unità.

5. Termini e definizioni

«Abbattimento»: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale (Reg. CE n. 1099/2009, articolo 2, lettera a).

«Abbattimento d'emergenza»: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze (Reg. CE n. 1099/2009, articolo 2, lettera d).

«Carcassa»: il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura (Reg. CE n. 853/2004, allegato I, punto 1.9).

«Macellazione»: l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana (Reg. CE n. 1099/2009, articolo 2, lettera j).

«Macellazione d'urgenza al di fuori del macello» (MSU): la macellazione di un ungulato domestico, per il resto sano, che abbia subito un incidente tale da renderlo non idoneo al trasporto ad uno stabilimento di macellazione per ragioni di benessere animale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, Allegato III, sezione I, capitolo VI.

«Stordimento»: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea (Reg. CE n. 1099/2009, articolo 2, lettera f).

«Veterinario ufficiale» (VU): un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del Reg. (UE) 2017/625 e della normativa pertinente di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento (Reg. UE 2017/625, articolo 3, punto 32).

6. Indicazioni operative

I controlli ufficiali effettuati nel contesto delle MSU sono effettuati dai Veterinari Ufficiali dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL in riferimento ai seguenti ambiti:

- ispezione *ante mortem*;
- verifica del livello di competenza degli operatori in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento e verifica del possesso del certificato di idoneità, in conformità al Reg. 1069/2009, per chi esegue lo stordimento
- verifica del corretto stordimento e dissanguamento;
- verifica del rispetto delle buone prassi igieniche nel corso delle operazioni di dissanguamento, eventuale eviscerazione e carico sul mezzo di trasporto
- documentazione di scorta degli animali sottoposti a MSU;
- controlli al macello (ispezione *post mortem*, prelievo di campioni per le prove di laboratorio, decisioni sulle carni ottenute a seguito di MSU).



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

6.1 Ispezione *ante mortem*

Le ASL devono predisporre procedure per consentire all'operatore di effettuare la richiesta di macellazione d'urgenza il più rapidamente possibile, anche tramite istanza telefonica o altra modalità, tenendo un registro delle richieste ricevute.

La visita *ante-mortem* per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello è soggetta a tariffa ai sensi del D.lgs. 32/2021 che, nell'allegato 2, sezione 7, stabilisce come tariffa forfettaria 20 euro a capo. La corresponsione della tariffa è indipendente dall'esito della visita *ante-mortem*.

Nell'ambito della visita *ante mortem* dell'animale interessato il VU deve valutare:

- la corretta identificazione dell'animale;
- le cause che hanno determinato la chiamata per la MSU;
- determinare l'eventuale presenza di segni di compromissione della salute e/o del benessere dell'animale tramite l'esclusione di evidenti stati di emaciazione/cachessia e di lesioni o piaghe cutanee indice di decubito prolungato;
- l'eventuale presenza di qualunque condizione, anomalia o malattia che possa incidere negativamente sulla salute umana o degli animali, prestando particolare attenzione all'individuazione delle zoonosi e delle malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel Regolamento (UE) 2016/429;
- la temperatura rettale deve rientrare nei range fisiologici (37,5 – 39,5 °C) considerato che ipotermia o ipertermia possono indicare forme setticemiche generalizzate;
- l'eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e, nel caso, del rispetto dei relativi tempi di sospensione, laddove previsti. A tal fine il VU procede alla verifica delle informazioni relative ai trattamenti terapeutici a cui è stato eventualmente sottoposto l'animale negli ultimi 90 giorni tramite la verifica dei registri aziendali cartacei/elettronici, oltre che all'individuazione di eventuali segni clinici che possono dare adito al sospetto di trattamenti farmacologici. Nei casi in cui ci sia motivo di sospettare non conformità in materia di residui, il VU comunica, tramite l'**Allegato B**, le valutazioni circa il sospetto d'uso di sostanze farmacologicamente attive in vista dei successivi controlli in sede di ispezione *post mortem*;
- le condizioni di pulizia dell'animale, in modo da evitare qualunque rischio inaccettabile di contaminazione delle carni fresche durante la toelettatura presso lo stabilimento di macellazione.

A conclusione dell'ispezione *ante mortem* il VU esprime parere sfavorevole o favorevole alla macellazione d'urgenza.

Nel caso in cui l'esito dell'ispezione *ante-mortem* sia favorevole, e sia accertata la non trasportabilità dell'animale, il VU autorizza la MSU e redige il "Certificato ufficiale in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello", utilizzando l' Allegato B (allegato alla presente procedura operativa), nel quale si riportano le informazioni e le osservazioni pertinenti per la successiva ispezione *post mortem* nello stabilimento di macellazione (compresa l'indicazione di prelevare ulteriori campioni, oltre a quelli prelevati sistematicamente al macello, per ricerche mirate in caso di sospetto di non conformità per i residui di sostanze farmacologicamente attive). L'originale dell'Allegato B accompagna l'animale allo stabilimento di macellazione (congiuntamente all'altra documentazione di scorta), una copia resta agli atti dell'allevamento ed un'altra copia rimane all'autorità competente che ha rilasciato il certificato.

Il proprietario/detentore dell'animale, o suo delegato, ai fini della tracciabilità e dell'invio al macello di destinazione dei dati inerenti l'identificazione, il trasporto e le informazioni sulla catena alimentare (compresi i trattamenti), compila il "Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello". La compilazione del Documento di MSU è effettuata in formato elettronico in BDN e la sua creazione determina la registrazione automatica in BDN della morte dell'animale presso l'allevamento d'origine con la codifica "macellazione speciale d'urgenza".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Si allega modello di Documento di MSU (Allegato D), disponibile anche in vetinfo nella sezione "Modelli".

In casi di compilazione non informatizzata del Documento di MSU, da ritenersi eccezionali e non dipendenti dalla volontà dell'operatore, questo può essere compilato in forma cartacea con le seguenti modalità:

- a) il documento di MSU viene redatto in due copie, una di queste scorta l'animale al macello di destinazione ed è consegnata al responsabile del macello, che le mette a disposizione del veterinario ufficiale del macello stesso; una copia è tenuta agli atti presso l'allevamento di origine;
- b) l'operatore dell'allevamento registra in BDN la morte dell'animale presso lo stabilimento, specificando come causa "macellazione speciale d'urgenza", entro 3 giorni dall'evento.

In caso di esito sfavorevole il VU esclude l'animale dalla macellazione e ne dispone l'abbattimento ai fini del benessere animale e il corretto smaltimento nei sottoprodotti di origine animale. In questo caso l'abbattimento sul posto deve essere eseguito nel più breve tempo possibile attuando le misure necessarie a tutelare il benessere animale durante l'abbattimento, in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1099/2009.

Il veterinario ufficiale riporta l'esito sfavorevole della visita *ante-mortem* nell' Allegato C (allegato alla presente procedura operativa) o altro documento da trasmettere alla Autorità Competente e consegnare in copia all'allevatore.

A titolo esemplificativo si riporta un elenco (non esaustivo) delle circostanze nelle quali gli animali non possono essere ammessi alla MSU:

- animali non identificati;
- animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che presentano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia, o di qualsiasi altra condizione tale da rendere le carni non idonee al consumo umano (ad esempio, un periodo di decubito protratto);
- animali che possono presentare residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate o residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, antiparassitari o contaminanti in quantità superiori ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione (ad esempio, qualora gli animali non abbiano superato il periodo di sospensione prescritto per i trattamenti a cui sono stati sottoposti);
- animali non sufficientemente puliti, le cui condizioni di insudiciamento possono porre un rischio inaccettabile di contaminazione delle carni durante le operazioni al macello.

6.2 Stordimento e dissanguamento

Gli operatori che eseguono le attività di stordimento devono disporre dell'apposito certificato di idoneità di cui al Reg. (CE) 1099/2009, articolo 7, paragrafo 2, e risparmiare all'animale dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Prima di procedere allo stordimento dell'animale, devono essere predisposte le condizioni per la corretta esecuzione delle fasi successive. Gli animali non possono essere forzati a compiere movimenti che, a causa delle loro condizioni fisiopatologiche, possono risultare dolorosi; pertanto non devono essere trascinati, agganciati, sospesi, sollevati o comunque movimentati in modo tale da provocare inutili sofferenze prima di essere stati adeguatamente storditi o abbattuti.

Le operazioni di stordimento e iugulazione devono essere eseguite sotto la supervisione del VU che ha eseguito l'ispezione *ante mortem*.

Lo stordimento deve essere eseguito con una delle metodiche autorizzate dal Reg. (CE) n. 1099/2009. Si ritiene che lo stordimento mediante dispositivo a proiettile captivo penetrante possa essere considerato come metodo di elezione. La macellazione rituale non è mai consentita in caso di MSU.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Per i bovini di età superiore a un anno, qualora si voglia utilizzare la testa dell'animale per il successivo disosso, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, il foro sull'osso frontale deve essere chiuso mediante idoneo tappo al fine di evitare fuoriuscita di materiale cerebrale.

Il dissanguamento deve avvenire con l'animale sospeso o in posizione da garantire il completo deflusso di sangue, ed il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo, correlabile all'animale, affinché sia successivamente conferito allo stabilimento di macellazione, insieme al corpo dell'animale.

Considerate le condizioni igienico-ambientali in cui gli operatori potrebbero essere chiamati ad operare, è raccomandabile che in azienda non sia eseguita nessun'altra operazione sull'animale oltre allo stordimento ed al dissanguamento. Il VU può autorizzare l'eviscerazione dell'animale solo per giustificati motivi ed esclusivamente nel caso in cui le operazioni avvengano con animale sospeso, nel rispetto delle buone pratiche igieniche, preservando le carni da qualsiasi ulteriore contaminazione derivante dall'ambiente o dall'eventuale rottura dei visceri addominali. L'eventuale eviscerazione dell'animale deve essere limitata alla rimozione degli stomaci e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa allo stabilimento di macellazione in uno o più contenitori puliti e chiusi, chiaramente identificati in maniera da permettere la correlazione con l'animale.

Al termine del dissanguamento, prima di caricare il capo sul mezzo di trasporto, è necessario proteggere la ferita iugulatória con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.

6.3 Trasporto al macello degli animali sottoposti a MSU

L'animale sottoposto a MSU deve essere caricato in un mezzo pulito, preventivamente lavato e sanificato. Il sangue ed, eventualmente, i visceri asportati devono essere trasportati sullo stesso mezzo in contenitori chiusi e correlabili al relativo animale di appartenenza.

Il trasporto allo stabilimento di macellazione deve avvenire senza indebito ritardo e, nel caso in cui il trasporto superi le due ore, il mezzo deve essere refrigerato se le condizioni climatiche lo rendano necessario, tenuto conto della difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea.

Nel rispetto dei principi di biosicurezza, può essere consentito caricare sullo stesso mezzo di trasporto più capi sottoposti a MSU provenienti da allevamenti diversi, assicurando la tracciabilità di carcasse e visceri oltre che il rispetto dei tempi di trasporto.

Non è invece ammissibile il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a MSU e di animali vivi, anche se opportunamente separati.

Il proprietario o il detentore, oltre alla certificazione rilasciata dal Veterinario Ufficiale (Allegato B), deve assicurare che il corpo dell'animale sia scortato allo stabilimento di macellazione dal Documento di MSU (Allegato D) e da ogni eventuale ulteriore documentazione pertinente (ad esempio, il passaporto dell'animale quando previsto).

6.4 Controlli al macello - ispezione *post mortem*

L'operatore responsabile del macello, al momento dell'arrivo del capo sottoposto a MSU, controlla le informazioni contenute nel Documento di MSU (Allegato D) e il rispetto dei tempi di trasporto. Il responsabile del macello registra in BDN, entro 7 giorni, le informazioni sul capo sottoposto a MSU inserendo tutte le informazioni richieste, compresa la destinazione delle carni basata sul giudizio ispettivo del VU.

Il sistema informativo riporterà automaticamente la causale "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello"; questa registrazione automatica si verifica anche nei casi eccezionali di compilazione cartacea del Documento di MSU, a patto che il proprietario/detentore degli animali abbia provveduto a registrare il BDN la



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

morte dell'animale con causale "macellazione speciale d'urgenza". Il responsabile del macello può registrare manualmente in BDN la causale "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello" nei casi in cui il proprietario/detentore non abbia ancora registrato la morte per MSU.

Fatte salve le verifiche sotto la responsabilità dell'OSA all'arrivo allo stabilimento di macellazione dell'animale sottoposto a MSU, il VU:

- acquisisce e valuta la documentazione di scorta, comprensiva del documento di MSU (Allegato D) e dell'Allegato B attestante il risultato favorevole dell'ispezione *ante mortem*;
- verifica le condizioni di trasporto dell'animale sottoposto a MSU e la coerenza dei tempi di trasporto riportati con l'effettiva distanza dal macello all'allevamento d'origine;
- verifica l'identificazione dell'animale;
- verifica la presenza di un'adeguata protezione a livello del taglio iugulatorio e la chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si intenda destinare la testa al disosso (per i bovini di età superiore a un anno);
- verifica le corrette modalità di trasporto del sangue e dei visceri, nel caso in cui si sia proceduto all'eviscerazione del capo in azienda.

In caso di irregolarità della documentazione di accompagnamento il VU del macello ne richiede la rettifica, nel frattempo viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione e viene poi disposto l'isolamento della carcassa e delle sue frattaglie. Se le irregolarità documentali non vengono risolte entro le 24 ore successive o se il trasporto non refrigerato supera le 2 ore, le carni e le relative frattaglie vengono dichiarate non idonee ai fini del consumo umano e smaltite come SOA.

Il VU esegue l'ispezione *post mortem* della carcassa secondo le pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) 2019/627, Titolo III, Capo II, Sezione 3.

Nel corso dell'ispezione *post mortem*, il VU verifica la presenza di lesioni che confermino la diagnosi formulata in sede di ispezione *ante mortem* oltre che la presenza di eventuali segni (nel sottocute e nei tessuti profondi) riferibili alla somministrazione di trattamenti farmacologici. Tali controlli, evidentemente, integrano gli altri aspetti da verificare ai sensi del citato regolamento (come, ad esempio, l'eventuale presenza di qualunque condizione, anomalia o malattia che possa incidere negativamente sulla salute umana o degli animali, prestando particolare attenzione all'individuazione delle zoonosi e delle malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel regolamento UE 2016/429).

In caso di discrepanze fra le cause che hanno condotto alla richiesta di MSU con quanto invece rilevato all'arrivo in macello e/o in sede di ispezione *post mortem*, il VU ne informa l'AC per territorio dell'allevamento di origine.

Nel caso l'ispezione *post mortem* si concluda con esito sfavorevole, la carcassa ed i visceri sono dichiarati "non idonei al consumo umano" e, ordinariamente, non è necessario procedere con ulteriori accertamenti di laboratorio.

Invece, nel caso l'ispezione *post mortem* si concluda con esito favorevole, il VU procede al prelievo di campioni per l'esecuzione di controlli analitici.

6.5 Controlli al macello - prelievo di campioni per le prove di laboratorio

Nel caso l'ispezione *post mortem* si concluda con esito favorevole, le carcasse di capi macellati d'urgenza devono essere sottoposte ad esami analitici.

Tutte le carcasse devono essere sottoposte ad esami analitici per determinare la presenza di eventuali contaminazioni microbiologiche delle masse muscolari profonde rappresentate da batteri anaerobi solfito riduttori, E. coli (secondo metodi di riferimento o equivalenti) e Salmonella spp.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Allegato A riporta le modalità di campionamento relative agli esami microbiologici. Il campione deve essere prelevato in unica aliquota senza convocazione delle parti e deve essere conferito all'IZS con il verbale di cui all'Allegato E.

Sulla base delle indicazioni della circolare del Ministero della Salute prot. 13895 del 05/04/2022, le carcasse devono essere sottoposte ad esami analitici per la ricerca di sostanze ad attività antimicrobica, eseguendo un campione randomizzato ogni 10 MSU per ogni stabilimento. Il campione deve essere prelevato in unica aliquota e deve essere conferito all'IZS con il verbale di cui all'Allegato E. La determinazione dei residui di sostanze ad attività farmacologica, è da effettuarsi elettivamente sui muscoli del collo ed è indicata in relazione all'imprevedibilità dell'evento che ha reso necessaria la MSU e che potrebbe comportare il mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti. Tale campione verrà analizzato con metodo multiresiduale conforme ai criteri prestazionali previsti dal Regolamento (CE) 2021/808. La percentuale delle analisi chimiche potrà essere rimodulata tenendo conto dei risultati ottenuti.

Gli importi delle analisi di laboratorio di cui sopra, effettuate nell'ambito dell'ispezione *post-mortem* degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello, sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione così come previsto dal D.Lgs 32/2021. Il costo forfettario degli esami è di 50 euro ed è a carico dell'OSA, sempre secondo le indicazioni della citata circolare del Ministero della Salute.

Se i rilievi delle visite ante e *post-mortem* danno motivo di sospettare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive il VU del macello può comunque richiedere la ricerca di qualsiasi sostanza ad azione farmacologica, compresi gli antinfiammatori e/o cortisonici. In caso di esito sfavorevole di queste analisi l'ACL potrà richiedere all'operatore il pagamento della relativa tariffa.

Nel caso in cui l'analisi chimica per ricerca di sostanze farmacologicamente attive sul campione prelevato nell'ambito dell'ispezione *post-mortem* inviato al laboratorio abbia un esito positivo o "non negativo" (es. "rilevata presenza") il veterinario ufficiale provvederà ad un nuovo prelievo di muscolo, nelle aliquote previste dal PNR, da inviare al laboratorio di riferimento per la ricerca di sostanze antibiotiche e/o eventualmente altre sostanze ad attività farmacologica. Il campione è classificato "su sospetto a seguito MSU" ed è previsto il blocco ufficiale della carcassa, secondo le indicazioni presenti nel Piano Nazionale Residui.

I capi macellati d'urgenza, ove pertinente devono essere sottoposti a test BSE in base alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

In attesa degli esiti analitici la carcassa sarà posta in blocco ufficiale e non riceve la bollatura sanitaria. Inoltre:

- la carcassa dell'animale e i relativi visceri vengano identificati in modo incontrovertibile mediante apposizione di un cartello identificativo non rigenerabile e/o fascette plastiche numerate irrimovibili con numerazione univoca o altro metodo ritenuto idoneo allo scopo, e posti in isolamento con divieto di movimentazione e sezionamento delle mezzene, in attesa di ricevere i risultati analitici e concludere la visita *post mortem*;
- qualora parti dell'animale macellato d'urgenza non possano essere mantenute in isolamento come sopra, le stesse devono essere smaltite come sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.

6.6 Controlli al macello - decisioni sulle carni ottenute a seguito di MSU

Il giudizio favorevole di idoneità al consumo umano delle carni viene emesso dal VU del macello sulla base di una valutazione complessiva di:

- diagnosi ed informazioni emerse nel corso dell'ispezione *ante mortem*, riportate nel Modello B;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- evidenze raccolte al macello nel corso dell'ispezione *post mortem*;
- esiti delle analisi di laboratorio per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive;
- esiti delle analisi di laboratorio per la determinazione della contaminazione microbiologica. In proposito, nel valutare i risultati delle analisi microbiologiche effettuate sulla porzione profonda dei muscoli scheletrici si terrà conto che in condizioni fisiologiche tale distretto risulta sterile, e che il riscontro della presenza di contaminazione microbiologica nelle masse muscolari profonde costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano. Pertanto, da un punto di vista microbiologico, le carni devono rispondere ai seguenti criteri di conformità: nel muscolo, Salmonella assente in 25 gr, *E. coli* <10 ufc/gr e batteri anaerobi solfito riduttori <10 ufc/gr.

L'esito sfavorevole delle analisi microbiologiche e/o chimiche costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano.

Nel caso in cui a seguito delle valutazioni di cui sopra le carni vengano ammesse al consumo umano, il VU dispone la rimozione del blocco ufficiale, procede alla bollatura sanitaria della carcassa e autorizza la commercializzazione di carni e frattaglie senza restrizioni di mercato.

Invece, qualora venga emesso un giudizio di non idoneità al consumo umano il VU adotta le azioni del caso, tra cui l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) 2019/627 e la disposizione dell'invio della carcassa (e delle eventuali altre parti sotto blocco ufficiale) al trattamento come sottoprodotto di origine animale secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

Allegati

Allegato A - Istruzioni generali per il campionamento al macello di muscolo di ungulati macellati d'urgenza (MSU) per esame microbiologico.

Allegato B - Modello di certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello

Allegato C - Fac simile di verbale/SCU per documentare l'esecuzione della visita *ante-mortem* con esito sfavorevole

Allegato D - Modello di Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello (documento di MSU)

Allegato E - Modello di verbale di campionamento